

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 14 OTTOBRE 2022

n. 111



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MATINO

Statuto comunale modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 27 giugno 2022..... 65501

UNIONE DEI COMUNI DI “CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE”

Statuto dell’Unione modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione 27 luglio 2022, n. 15... 65542

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MATINO

Statuto comunale modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 27 giugno 2022.**CITTA' DI MATINO**

(Provincia di Lecce)

STATUTO**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1****OGGETTO DELLO STATUTO**

1. Il presente statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento del Comune di Matino, l'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati e le forme e le modalità per l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, per l'accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi ed, in particolare, specifica le attribuzioni degli Organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
2. Esso, inoltre, fissa i principi a cui devono attenersi gli amministratori, il personale degli uffici e quanti, a qualunque titolo, operano nel Comune in nome e per conto della Comunità di Matino.

Art. 2**PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Matino, ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, morale, sociale, culturale ed economico.
2. Gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica secondo i principi inderogabili stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e da quelli fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la Provincia di Lecce, con altri comuni ed enti pubblici.
4. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

5. Il Comune di Matino concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, anche attraverso la costituzione di unione fra Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri-comunali con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi.
6. L'azione del Comune di Matino si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della persona, con particolare riguardo ai soggetti con disabilità, della famiglia, delle pari opportunità, della pace, sicurezza, dell'ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della comunità cittadina.

Art. 3

DENOMINAZIONE DI CITTA' TERRITORIO – GONFALONE STEMMA

1. Il Comune di Matino comprende la parte di suolo dello Stato Italiano delineato con il piano topografico nazionale. Il suo territorio ha una superficie di Kq. 26,28 e confina con i Comuni di Parabita, Casarano, Melissano, Taviano, Collepasso, Alezio e Gallipoli.
2. La sede comunale è in Matino alla piazza Municipio, n. 5.
3. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse, nei limiti e con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
4. Il Comune di Matino si fregia del titolo "CITTA' DI MATINO" a seguito del riconoscimento disposto dal Presidente della Repubblica con decreto del 2 luglio 2002.
5. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei propri confini territoriali che possono essere modificati in conformità alle competenze trasferite alla Regione.
6. Il Comune denomina le contrade ed i rioni.
7. Ha un proprio Gonfalone ed uno Stemma dei quali disciplina l'uso con apposita regolamentazione, in conformità alle norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986. Lo Stemma è rappresentato da un campo di cielo, al sole d'oro, con la parte inferiore esigualmente celata dal colle centrale del monte alla tedesca di tre colli, fondato in punta, tale colle, di verde e caricato dalla lettera maiuscola "M" colorata d'argento. Il Gonfalone è formato da un drappo di colore bianco con la bordatura di azzurro.
8. L'uso e la riproduzione di tali simboli, ai fini non istituzionali, sono vietati, salva preventiva autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 4**AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della Comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti all'uguaglianza, alla libertà ed al rispetto della dignità della persona umana.
2. A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale di tutti i singoli componenti della Comunità.
3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello statuto.
4. Il Comune si propone la realizzazione di una politica della "pari opportunità" tra uomo e donna in commissioni ed organismi istituzionali, anche mediante l'adozione di apposito regolamento per la concreta attuazione di quanto previsto al presente articolo nonché con l'istituzione di un'apposita Commissione per le pari-opportunità nominata dal Consiglio comunale su proposta anche di una sola delle elette nel Consiglio medesimo e la cui composizione ed attività è disciplinata dallo stesso regolamento.
5. Il Comune riconosce la libertà di culto di tutte le religioni, mantiene rapporti di collaborazione con le Comunità religiose esistenti in Matino, sostenendone ogni valida azione nel campo sociale per lo sviluppo e la promozione umana.
6. Favorisce la partecipazione dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica e sociale. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative della U.E..
7. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
8. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l'equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile della società cittadina.

Art. 5**SERVIZI SOCIALI**

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga, compatibilmente con le proprie risorse, prestazioni economiche di carattere assistenziale a favore di singoli realmente bisognosi o di

formazioni sociali, nonché altri servizi a titolo di compartecipazione agli oneri, valutandone la consistenza e l'incidenza sociale. Le modalità saranno disciplinate da apposito regolamento.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale unitamente alle associazioni di volontariato, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai tossicodipendenti, e a quanti hanno bisogno della solidarietà umana. A tal proposito si può prevedere l'istituzione di un'apposita Consulta delle associazioni.
3. Riconosce i diritti della famiglia e concorre a tutelare la maternità, conformemente agli strumenti normativi di politica assistenziale, l'infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e pieno rispetto della persona, favorendo le condizioni e le azioni necessarie per garantire pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale.
4. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
5. Concorre ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale, la salubrità e la sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, ed inoltre in completa sinergia con le realtà presenti sul territorio, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino. Particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nel rispetto delle proprie competenze, della gestione dei relativi servizi socio sanitari integrati, con particolare riferimento al redigendo Piano di zona.
6. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, all'ordine pubblico, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune; recepisce i principi e le indicazioni operative espresse dalla legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
7. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio, ed in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
8. Difende l'ambiente da ogni forma di inquinamento, ne persegue e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della Comunità. Privilegia in questa logica le iniziative che consentono il raggiungimento della massima tutela ambientale. Concorre alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, attua interventi anche con la collaborazione della Regione e delle associazioni esistenti ed operative nel territorio, finalizzate alla difesa dell'ambiente.

Art. 6 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione e in modo coordinato con la programmazione regionale e provinciale, esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa, indicando le linee dello sviluppo economico del proprio territorio, sostenendo lo sviluppo delle attività produttive nel quadro di una attenta e mirata politica di riequilibrio e

recupero ambientale e di difesa dell'occupazione. A tal fine il Comune incentiva l'utilizzo di tecnologie produttive e depurative rivolte al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico, uso razionale delle risorse idriche, riduzione della produzione di rifiuti e loro corretto riutilizzo e smaltimento.

2. Il Comune valorizza il lavoro e l'iniziativa economica e favorisce la qualificazione professionale ai fini della piena occupazione.
3. Promuove iniziative intese a condurre ed a consolidare in una logica comprensoriale particolari attività e servizi onde conseguire economie e livelli ottimali di gestione, con il fine precipuo di migliorare la qualità della vita.
4. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Stimola l'attività agricola, incentivando la trasformazione e la commercializzazione dei noti tipici prodotti locali.
5. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
6. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale Comunale.
7. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.
8. Tutela i diritti dei consumatori e degli utenti e ne favorisce le forme organizzative.
9. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
10. Promuove tutte le iniziative in materia di formazione professionale.

Art. 7 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici del Comune possono essere gestiti:
 - a) In economia,
 - b) Mediante concessione a terzi,
 - c) A mezzo di azienda speciale,
 - d) A mezzo di istituzione,
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,

- f) A mezzo di consorzio,
 - g) A mezzo di convenzione con altri enti locali territoriali.
3. Spetta al Consiglio comunale di individuare eventuali nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità.
 4. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene assunta dal Consiglio comunale privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di massima economicità, la più elevata qualità dei servizi, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività, il più costruttivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi.
 5. Al fine di realizzare gli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità, il Comune favorisce il coinvolgimento dell'imprenditoria privata e cooperativa nella gestione dei servizi pubblici.
 6. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 8

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo e del sottosuolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali, d'intesa anche gli Ambiti territoriali di competenza.
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della Comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica, in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
5. Salvaguarda le specificità del tessuto urbano con particolare riferimento ai nuclei storici; definisce un sistema della mobilità che consenta un'equilibrata percorribilità ciclo-pedonale e veicolare, garantendo anche il superamento delle barriere architettoniche.

6. Promuove e coordina, anche d'intesa con altri enti territoriali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
7. Predisporre propri strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità e per far fronte alle esigenze della protezione civile.

Art. 9

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento e semplificazione delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e deve sempre essere improntata al rispetto dei principi dell'imparzialità e buon andamento, nonché della separazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli organi elettivi da quelle puramente gestionali appartenenti all'apparato amministrativo.
2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto dell'amministrazione deve essere allegato all'atto che lo richiama. Dovrà inoltre essere indicato l'Organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela.
4. Il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Il termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
5. Qualora non si provveda ai sensi del comma 4, il termine è di trenta giorni.
6. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti di sua competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 10

PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche, culturali ed ecclesiali operanti sul territorio.

3. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
4. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e di pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Art. 11 L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto della informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza Comunale in conformità delle leggi dello Stato.
2. Almeno due volte l'anno l'Amministrazione relaziona sulla sua attività organizza conferenze, incontri, stabilisce altresì rapporti permanenti con gli organi d'informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera Comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento.
4. Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione (secondo le modalità previste dal relativo regolamento).
5. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare al Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento. La pubblicazione legale viene assicurata mediante il c.d. Albo Informativo in una sezione del sito web del Comune, che deve garantire l'accessibilità, l'integralità e non modificabilità degli atti e la loro agevole lettura, sotto la responsabilità di un impiegato appositamente incaricato.

Art. 12 RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Spetta al Sindaco la rappresentanza legale e in giudizio dell'Ente che la esercita nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. L'individuazione e la nomina del legale spetta al Sindaco, salvo i casi di espressa autorizzazione a favore del Funzionario responsabile.
3. La formalizzazione e l'adozione dei provvedimenti prodromici a quanto disposto nei commi precedenti è di esclusiva competenza dei responsabili interessati.

Art. 13**STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti; applica i principi di chiarezza, trasparenza ed in materia tributaria il principio di irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, i principi di collaborazione, buona fede e del giusto procedimento.
2. Con il regolamento delle entrate viene garantito l'effettivo esercizio di tali diritti individuando in particolare:
 - modi, tempi e strumenti di informazione;
 - attività, iniziative e strumenti di comunicazione;
 - forme di snellimento procedurale e di economicità;
 - dell'azione gestionale.
3. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella normativa vigente, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

TITOLO II**ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE****Art. 14****ORGANI**

Sono organi del Comune:

- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Sindaco.

Art. 15**IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, di produzione normativa e rappresenta la Collettività comunale. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della Collettività locale. Esercita la propria attività di indirizzo e controllo politico anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel documento programmatico di mandato.
3. Il Consiglio esercita i suoi poteri di controllo anche attraverso indagini conoscitive di verifica in merito alla attuazione delle direttive consiliari, orienta l'attività del Comune attraverso pareri ed

intenti in relazione a questioni di particolare rilievo, esprime direttive che impegnano il governo dell'Ente.

Art. 16

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge: non sono nè derogabili, né integrabili. Spetta al Consiglio comunale:
 - a) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
 - b) approvare i regolamenti comunali;
 - c) fissare i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
 - e) approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
 - f) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
 - g) approvare il conto consuntivo;
 - h) approvare i piani territoriali ed urbanistici, i Piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
 - i) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - j) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - k) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
 - l) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali secondo la normativa vigente;
 - m) esercitare il potere di iniziativa delle leggi regionali, secondo le modalità disciplinate dallo statuto della Regione;
 - n) affidare attività o servizi mediante convenzione;
 - o) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; disciplinare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
 - p) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati sottoposti a vigilanza;
 - q) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - r) deliberare le spese che impegnino i bilanci successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - s) stabilire gli indirizzi ed i criteri che il Sindaco deve tenere presenti per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni qualora non siano di competenza dello stesso Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate a cura del Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - t) deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;
 - u) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;

- v) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
 - w) istituire le Commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze, comprese quelle speciali di indagine e di inchiesta di cui al presente Statuto;
 - x) ratificare eventuali delibere d'urgenza adottate dalla Giunta comunale in materia di variazioni di bilancio che si riflettono sulle risultanze finali.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art. 17 ELEZIONE E DURATA

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. In caso di vacanza del seggio, dovuta a dimissioni, decadenza od altra causa, nel corso del mandato, il Consiglio prima di deliberare su altri argomenti dovrà provvedere ad integrare il Collegio previa convalida del surrogante.
5. Per quanto concerne l'attribuzione dei seggi vacanti anche in caso di sospensione di consiglieri adottata ai sensi della legislazione penale speciale, si fa espresso rimando alle norme vigenti.

Art. 18 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la Comunità Matinese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da minimo 2 componenti. Nel caso in cui la lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
10. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
11. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
12. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge e si intendono automaticamente attribuite, salvo esplicita rinuncia dell'interessato. Il consigliere comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza sia trasformato in una indennità di funzione. Tale indennità è determinata, in via generale, contestualmente all'approvazione del bilancio, nel limite massimo di 1/3 dell'indennità di carica del Sindaco.
13. Il Comune, per la tutela dei propri diritti ed interessi generali, assicura l'assistenza in sede processuale dei componenti degli organi che si trovano implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e sia stato preventivamente concordata l'individuazione del legale. In caso di eventuale condanna dovranno essere rimesse le spese legali eventualmente già sopportate dall'Amministrazione comunale.

Art. 19

CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, siano esse di sessione ordinaria o straordinaria, sono dichiarati decaduti. Il consigliere, nei cui confronti dovrà essere dichiarata la decadenza, a seguito dell'avviso di avvio della relativa procedura, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e s.m.i., ha facoltà, entro venti giorni dalla notifica del predetto avviso, di far valere le proprie ragioni in merito alle assenze, producendo, se del caso, ogni documento probatorio. Scaduto tale termine il Consiglio comunale nei successivi venti giorni adotta i conseguenti provvedimenti, tenuto conto delle giustificazioni dell'interessato. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Presidente del Consiglio comunale fino al giorno antecedente quello fissato per la seduta consiliare in cui ritratterà della decadenza; in tal caso la procedura è interrotta.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4. Per le dimissioni dalla carica di Consigliere, il comma 2/bis dell'art.31 della legge 142/90, così come modificato dal comma 8 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000, prescrive procedure e termini, alle quali si fa riferimento. La comunicazione delle dimissioni, agli effetti della decorrenza del termine di 10 giorni, sarà iscritta nel registro di protocollo del Comune, nello stesso giorno in cui viene presentata.
5. Nel caso in cui le dimissioni vengono rassegnate direttamente durante lo svolgersi di una seduta consiliare, dovranno essere riportate a verbale. Il Sindaco provvederà all'inclusione nell'ordine del giorno della prima seduta utile per la surrogazione del consigliere dimissionario, che deve avvenire sempre nei 10 giorni da tale manifestazione irrevocabile di volontà.

Art. 20

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto vi provvede in via sostitutiva.
2. Nella prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi della normativa vigente e provvede alle eventuali surroghe.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica.
4. Sempre nella prima seduta il Consiglio comunale deve:
 - a) avere conoscenza della nomina del Vice Sindaco e degli assessori;
 - b) prendere atto della costituzione dei gruppi consiliari.
5. La seduta, nella quale si procede ai suesposti adempimenti, viene presieduta dal consigliere anziano. E' anziano il consigliere che ha riportato nella consultazione elettorale il maggior numero di voti di preferenza sommati a quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
6. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 27 del presente statuto.
8. Nella seduta successiva alla prima da tenersi nei trenta giorni successivi, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La suddetta relazione deve essere depositata, a disposizione dei consiglieri

almeno 5 giorni prima della seduta consiliare, e può essere integrata con indicazioni dei consiglieri che devono pervenire almeno 24 ore prima della seduta stessa.

Art. 21

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, può procedere alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i consiglieri, assegnando uno dei due alle minoranze.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio nella prima votazione e successivamente, se non si raggiunge tale quorum, sempre nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile.
3. Il distintivo del Presidente del Consiglio consiste in una fascia di colore azzurro uguale a quello riportato nello stemma del Comune di Matino, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22

IL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio può procedere all'elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente, con votazione segreta, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 23

REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio comunale. Tuttavia, a seguito di mozione di sfiducia proposta da due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico congiuntamente o disgiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. In tal caso il Consiglio comunale è convocato dal Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.
2. La votazione sulla proposta di revoca, cui partecipano il Presidente e il Vice Presidente, avviene a scrutinio segreto.
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la elezione del nuovo Presidente e/o del nuovo Vice Presidente.

Art. 24

POTERI

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, convoca e presiede il Consiglio comunale. In sua assenza o impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente.

2. Qualora sia stato convocato il Consiglio comunale e, prima dell'inizio della seduta, siano contemporaneamente assenti o impediti il Presidente e il Vice Presidente, tale seduta è presieduta dal consigliere anziano presente.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 1° il Presidente:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale dell'Ente;
 - b) dirige i lavori e le attività del Consiglio;
 - c) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine predetto è ridotto a non più di 5 giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
 - d) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte, regolarmente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, o da un quinto dei consiglieri;
 - e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco e comunque dirige i lavori e le attività del Consiglio;
 - f) nomina tre consiglieri – scrutatori per la verifica dei voti segreti, espressi dal Consiglio nelle votazioni;
 - g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
 - h) firma, insieme al Segretario comunale, i verbali delle deliberazioni;
 - i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 25

SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate:
 - a) per l'approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica;
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo.
3. L'avviso ai consiglieri deve essere notificato:
 - a) almeno 5 giorni liberi prima per la sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni liberi prima per la sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore libere prima in caso di convocazione straordinaria urgente, non conteggiando il giorno di notifica e quello di riunione, ma in questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente.
5. Il Consiglio, inoltre, può riunirsi su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri. La riunione, in tal caso, deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. Nel caso in cui le questioni richieste non siano di competenza del Consiglio, il Presidente con nota indirizzata ai richiedenti rigetta la domanda.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi in altro giorno e comunque almeno 24 ore dopo.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno e ora in cui è stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio e a quello Informativo contestualmente alla data di notifica ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. In ogni caso deve essere garantito al consigliere l'accesso agli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno anche nei giorni festivi antecedenti la data della seduta nei limiti dei giorni liberi richiesti dalla specifica convocazione.

Art. 26

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Nel regolamento del Consiglio saranno previste deroghe per specifici argomenti, come nel caso della approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli eventuali assessori scelti fra i cittadini, non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Per le norme e le designazioni di cui all'art. 42, lett. m), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 si applica il principio della maggioranza relativa. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione, in seduta valida, hanno riportato maggiori voti.
5. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
6. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

7. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni. Non sono comunque considerati votanti i consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione e che quindi non partecipano alla votazione.
8. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario generale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
10. E' prevista, in via straordinaria, la possibilità di convocazione di adunanza aperta del Consiglio comunale secondo le modalità dettate dal regolamento.

Art. 27

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 28

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM DEI GIOVANI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita collettiva, istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi e il Forum dei giovani.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale;
 - b) sport;
 - c) tempo libero;
 - d) giochi;
 - e) rapporti con l'associazionismo;
 - f) cultura e spettacolo;
 - g) pubblica istruzione;
 - h) assistenza ai giovani e agli anziani;
 - i) rapporti e iniziative UNICEF.
3. Il Forum dei giovani delibera in via consultiva in qualsiasi materia attinente la collettività comunale.

4. Gli Organi di cui al presente articolo costituiscono i referenti obbligati, anche se non esclusivi dell'Amministrazione comunale nelle materie relative alla problematiche giovanili.
5. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e del Forum dei giovani sono stabilite con appositi regolamenti.

Art. 29

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, costituite da n.5 consiglieri comunali, di cui n.3 per la maggioranza e n.2 per la minoranza.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilirà il numero e le competenze delle varie commissioni, le modalità di voto e le norme di funzionamento.
3. La Presidenza della Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia dovrà essere attribuita alle opposizioni.
4. Le Commissioni non hanno potere deliberativo.

Art. 30

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può istituire, con le modalità di cui all'articolo precedente:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, ed in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio;
 - c) commissioni incaricate di studiare e predisporre i diversi regolamenti da sottoporre al Consiglio comunale.La presidenza delle commissioni di cui alle lettere a) e b) dovrà essere attribuita alle opposizioni.
2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali di inchiesta.

Art. 31

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 32

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

1. Spetta, in generale, alla Giunta:
 - a) compiere tutti gli atti di governo che non siano specificatamente riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili di settore;
 - b) collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) riferire al Consiglio semestralmente sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali;
 - d) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. Spetta, in particolare, alla Giunta:
 - a) adottare i provvedimenti conseguenti agli atti programmatici fondamentali;
 - b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale per un congruo numero di giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
 - c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - d) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale e deliberare sulla dotazione organica e relativa variazione;
 - e) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti, alle locazioni di immobili, alla concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento ed in esecuzione di atti fondamentali del Consiglio;
 - f) deliberare, nei casi di urgenza e previo parere favorevole del Collegio dei revisori sulla proposta, da esprimere entro tre giorni liberi dalla esplicita richiesta, le variazioni di bilancio, che modificano le risultanze finali, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; qualora il Consiglio neghi o modifichi la delibera di Giunta, provvede contemporaneamente a regolare i rapporti giuridici ed economici eventualmente sorti;
 - g) deliberare gli storni di fondi e i prelievi dai fondi di riserva, nel rispetto della normativa vigente;
 - h) provvedere all'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche rientranti nella programmazione annuale;
 - i) affidare gli incarichi per la progettazione di opere programmate nonchè per la direzione e per il collaudo dei lavori;
 - j) deliberare, nell'ambito del relativo Regolamento, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, se costituita, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - k) proporre i criteri generali per la concessione di contributi e sussidi a persone bisognose, associazioni od enti;
 - l) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale, con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - m) deliberare in materia di liti attive, passive, di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del parere della competente Commissione consiliare, se costituita;

- n) deliberare ogni altra attività residuale (PEG - accol'di di contra azione decentrata, la metodologia per il controllo di gestione, ecc) prevista dalla normativa in atto e no*. riservata ad altri Organi elettivi e burocratici del Comune.

Art. 33

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori non superiore a un terzo dei consiglieri comunali, arrotondato aritmeticamente, computando a tale fine il sindaco. Per la pari opportunità uomo - donna verrà garantita, di norma, la presenza di ambedue i sessi ai sensi del D. Lgs. 198 del 11.G4.2006.
2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di legge in materia di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, in numero non superiore a due. Gli assessori esterni sono scelti privilegiando requisiti di professionalità ed esperienza. I requisiti di compatibilità ed eleggibilità vengono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta prima di adottare qualsiasi altro argomento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o in sua assenza l'assessore anziano.
4. L'assessore anziano, è tra gli assessori il più anziano d'età. Allo stesso compete, in mancanza o assenza del Vice Sindaco, di sostituire il Sindaco assente o impedito, come Capo dell'Amministrazione e come Ufficiale di Governo.
5. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, e relazionano su specifici argomenti loro affidati.

Art. 34

LA GIUNTA COMUNALE

1. i Componenti della Giunta comunale tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di inelgibilità ed incompatibilità ad assessore comunale sono previste dalla legge.
3. Non possono far parte, comunque, della Giunta comunale, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 35

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- i. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni
2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto, quale esplicazione delle specifiche competenze del Sindaco, nel rispetto dei principi legislativi che sanciscono la distinzione dei compiti e dei ruoli tra amministratori e funzionari.

3. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Il Consiglio comunale adotta un proprio regolamento interno per il funzionamento della Giunta, disciplinante anche la procedura per la formazione delle deliberazioni di competenza.

Art. 36

SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. Può essere chiesta la partecipazione di capigruppo consiliari, di consiglieri delegati, dei responsabili degli uffici e servizi, nonché dei revisori del conto, per una più efficace azione amministrativa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art.3, comma 2°, della legge n.241/1990 c s.m.i..
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute. Ogni delibera adottata deve essere firmata dal Presidente e Segretario medesimo.
7. Contestualmente all'affissione all'albo, le delibere di Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono disponibili presso la segreteria generale, per la visione o per il rilascio di copie. Il gruppo consiliare ha diritto, con richiesta generalizzata, di ottenere automaticamente copie di atti e provvedimenti che non rientrano nella ordinaria amministrazione e gestione del Comune.

Art. 37

DURATA IN CARICA

1. La Giunta rimane in carica sino alla nomina della nuova.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al precedente comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il

termine decorre dalla data di protocollo curata tempestivamente dalla segreteria generale o dalla data del verbaie di seduta del Consiglio comunale ove vengono verbalmente presentate.

Art. 38

MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA REVOCA E SOSTITUZIONE DI ASSESSORI

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, maggioranza che attualmente è di n.11 consiglieri, su n.21 componenti assegnati.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e può essere proposta solo nei confronti della intera Giunta.
5. La mozione viene messa in discussione tra il 10° e 30° giorno dalla sua presentazione in segreteria generale.
6. La discussione della mozione ha prevalenza su ogni altro argomento. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Commissario ai sensi di legge.
7. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale perchè possa essere discussa nel termine previsto dal precedente comma 5°, il Segretario Generale dà comunicazione al Prefetto per gli eventuali adempimenti di competenza.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione, se consiglieri comunali.
9. In caso di presentazione delle dimissioni del Sindaco dopo la presentazione della mozione di sfiducia, sarà informato il Prefetto per i provvedimenti più opportuni diretti ad assicurare la continuità amministrativa fino alle elezioni dei nuovi organi.
10. Il Sindaco può revocare, con provvedimento motivato, uno o più assessori e conseguentemente provvedere alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 39

DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili ed efficaci fin dal momento della loro presentazione. Il Sindaco ne prende atto e provvede alla loro sostituzione dando comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Le dimissioni sono presentate tramite la segreteria generale che cura l'iscrizione al protocollo comunale.

2. La decadenza e sospensione dalla qualità di componenti la Giunta comunale avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
3. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è promossa e pronunciata dal Sindaco.

IL SINDACO

Art. 40

ELEZIONE, FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le vigenti disposizioni di legge ed è membro del Consiglio comunale. Quale capo dell'Amministrazione e Presidente della Giunta è responsabile dell'Amministrazione Comunale, della quale è il legale rappresentante.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.
3. In particolare spetta al Sindaco:
 - a) convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data delle adunanze, previa istruttoria delle relative proposte di deliberazioni;
 - b) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;
 - c) promuovere davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie ed adottare i provvedimenti di costituzione difensiva d'urgenza, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
 - d) sovrintendere, in linea generale, al funzionamento dei servizi e degli uffici; vigilare con il Segretario generale perchè sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - f) provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni quando tali nomine non spettano ad altri organi per legge o statuto. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - g) indire i referendum comunali;
 - h) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di disciplina, e nei casi di cui all'art.15, comma 4 septies, della legge 19.03.1990, n.55, i dipendenti del Comune;

- i) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art.34, del D. lgs. 18/8/2000, n.267, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;
 - j) garantire il rispetto delle leggi, l'attuazione dello statuto e l'osservanza dei regolamenti;
 - k) impartire, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia municipale;
 - l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuire e definire gli incarichi anche di collaborazione esterna, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti.
4. Esercitare, inoltre, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge quel legittimo potere discrezionale razionalmente e logicamente coerente con i fini istituzionali e con gli obiettivi da conseguire approvati dal Consiglio comunale all'atto dell'insediamento dell'Amministrazione.

Art. 41

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni delle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi della normativa vigente.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 42

ALTRE ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 43

IL VICE SINDACO E LE DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di propria competenza, di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile, nonché comunicate immediatamente ai capigruppo consiliari.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, di concerto con il competente assessore, può conferire, ad uno o più consiglieri comunali, specifici incarichi di collaborazione a rilevanza interna.

Art. 44

GIURAMENTO E DISTINTIVO

1. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

4. Per un più agevole avvicendamento e per una più proficua continuità amministrativa, il neo Sindaco potrà chiedere, prima di assumere i pieni poteri con il giuramento, all'amministratore uscente, che dovrà fornire, informazioni più dettagliate in merito ai più importanti atti e provvedimenti in corso.

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45 ISTITUTI

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione;
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti
- g) il consiglio comunale dei ragazzi;

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 46 L'INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini, gli stranieri, gli apolidi residenti nel Comune di Matino, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Le proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, mirano all'adozione di specifici atti amministrativi e sono svolte in un testo articolato, accompagnato da una relazione illustrativa. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori, con firma autenticata secondo le modalità di legge.
3. Le proposte articolate e preventivamente istruite dagli uffici competenti, sono, in ogni caso, sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
4. Sono inammissibili le proposte che pervengono al Comune entro un anno successivo alla presentazione di altra proposta avente lo stesso oggetto.
5. Possono rivolgere, altresì istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
6. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza. Il Presidente del Consiglio

comunale, il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

Art. 47

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire nel procedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti possono concorrere in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della Comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani. Si impegna a collaborare, mettendo a disposizione servizi e strutture comunali, ai referendum consultivi, indetti dalla Regione e dall'Amministrazione provinciale.
4. L'Amministrazione Comunale facilita e garantisce il diritto di riunione e di assemblea di tutti i cittadini in gruppi ed organismi sociali, mettendo a disposizione ogni struttura e spazio idoneo. Condizioni e modalità d'uso sono determinate da apposito regolamento.

Art. 48

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra, quando lo richieda un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 49**LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari di esecuzione delle delibere consiliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, nè può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**Art. 50****DIRITTO DI PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune e gli altri enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimenti di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Per rendere effettivo tale diritto è istituito apposito ufficio denominato "Ufficio per l'informazione, la partecipazione e per le relazioni con il pubblico", il cui compito principale è quello di facilitare i rapporti tra i cittadini ed il Comune, garantendo il rispetto del diritto alla corretta informazione.

Art. 51
COMUNICAZIONE

1. il Comune e le eventuali aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 52
ACCORDI - RECESSI CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dei precedenti articoli senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al precedente comma debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 53
LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 54

L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi a tutte le giurisdizioni dello Stato, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituto e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

Art. 55

DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 56**LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti delle aziende dipendenti che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, oltre al protocollo, le categorie di documenti formati dal Comune, o comunque rientranti nelle proprie disponibilità, sottratti all'accesso per esigenze di cui al precedente comma.

Art. 57**DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art.11 e di quelli contenuti negli articoli precedenti, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune, nell'ambito di ogni settore operativo, garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso ivi compresa la consultazione delle leggi, della raccolta della "Gazzetta Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE****Art. 58****CONVENZIONI**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59**ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate..
3. L'accordo, registrante un consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dei partecipanti alla Conferenza. (art.27 - comma 4^, della legge 08.06.1990, n.142, modificato dall'art.17, comma 9^, della legge n. 127/97).
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V**UFFICI E PERSONALE****Art. 60****PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI**

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la economicità e la rispondenza ai bisogni dei cittadini.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62**REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63**RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 64

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - d. provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D. Lgs. n.267/2000;
 - h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
 - j. forniscono al Segretario nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;
 - l. rispondono, nei confronti del Sindaco o del Segretario Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 65**INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, del D.lgs. 167/00.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 66**COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione, a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 67**UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO**

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 68**SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica ed amministrativa, agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

4. Il Segretario comunale in particolare partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 69

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale.
2. Il Vice Segretario comunale, individuato anche al di fuori della dotazione organica, purchè in possesso degli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretari comunali, collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 70

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 71**RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1. Gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 72**RESPONSABILITA' DEI CONTABILI**

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI**FINANZA E CONTABILITA'****Art. 73****ORDINAMENTO**

1. L'Ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 74**ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 75**AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI**

1. Il responsabile del servizio cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il responsabile del servizio e l'economo comunale.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati direttamente dal Comune per le esigenze dei suoi servizi devono, di regola, essere dati in affitto o locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 76**BILANCIO COMUNALE**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
5. Il bilancio di previsione, anche se prevede la futura contrazione di mutui, viene approvato a maggioranza assoluta dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri che attualmente è di 11, compreso il Sindaco.

Art. 77

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il Consiglio comunale, entro il 30 giugno, delibera il conto consuntivo, salvo altri termini previsti dalle leggi dello Stato.
6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Art. 78

REVISORI DEI CONTI E CONTROLLO DI GESTIONE

1. La elezione, la composizione del Collegio, la durata in carica, le funzioni, sono disciplinate dalla legge.
2. I revisori possono intervenire alle riunioni di Consiglio e partecipare alle riunioni di Giunta qualora la stessa lo ritenga necessario per un maggiore supporto tecnico-contabile.
3. I revisori hanno diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. I revisori devono, comunque, esercitare almeno ogni semestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
6. Ove riscontrino irregolarità e anomalie nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale proponendo i relativi rimedi. In particolare, se vengono pignorate somme presso la Tesoreria comunale, vigilano affinché non vengano distolte risorse necessarie per il mantenimento dei servizi pubblici essenziali.
7. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo d'amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini previsti dall'ordinamento contabile, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
8. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono affidare ai revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
10. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
11. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione; la redazione dei processi verbali; la indennità da corrispondere e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 79 CONTRATTI

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO VII**Art. 80****PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto è deliberato, nella sua interezza, dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nella predetta seconda ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 81**MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 82**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 83**NORME FINALI E DI RINVIO**

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

UNIONE DEI COMUNI DI “CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE”

Statuto dell’Unione modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione 27 luglio 2022, n. 15.



Comune di Crispiano



Comune di Massafra



*Comune di
Statte*

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI

di

“ Crispiano, Massafra e Statte ”

Da ultimo modificato con D.C.U n. 15 del 27.7.2022

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

**"Unione dei comuni di Crispiano,
Massafra e Statte"**

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1- Oggetto -

Art.2 - Finalità -

Art.3- Obiettivi programmatici -

Art.4- Principi e criteri generali di azione -

Art.5 - Sede dell'Unione -

Art.6 - Adesione di nuovi Comuni

Art.7 - Scioglimento-Liquidazione - Recesso dell'Unione

Art.8 - Competenze -

Art.9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze -

TITOLO II

ORDINAMENTO DI GOVERNO

Art.10 - Organi dell'Unione -

Art.11 - Consiglio dell'Unione -

Art.12 - Competenze del consiglio dell'Unione -

Art.13 - Convocazione del consiglio -

Art.14 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio

Art.15 - Funzionamento del consiglio -

Art.16 - Gruppi consiliari -

Art.17 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri -

Art.18 - Competenza della giunta -

Art.19 - Funzionamento della giunta -

Art.20 - Presidente e Giunta dell'Unione -

Art.21 - Il Presidente -

Art.22 - Il Vice Presidente -

Art.23 - Competenze del Presidente -

Art.24 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta -

Art.25 - Divieto di incarichi e consulenze -

Art.26- Permessi, indennità -

Art.27 - Regolamenti -

Art.28 -Controllo sugli atti -

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE -

Art.29 - Criteri generali -

Art.30 - Consultazioni -

Art.31 - Istanze, osservazioni, proposte -

Art.32- Referendum consultivo -

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.33- Principi per l'organizzazione degli uffici -

Art.34 - Personale dell'Unione -

Art.35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale -

Art.36 - Direttore dell'Unione -

Art. 37 - Segretario dell'Unione -

Art.38 - Forme di gestione -

Art.39 - Collaborazione fra enti -

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.40 - Finanze dell'Unione -

Art.41- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione -

Art.42- Attività finanziaria, bilancio e rendiconto -

Art.43 - Adempimenti finanziari -

Art.44 - Debiti fuori bilancio

Art.45 - Revisione economico-finanziaria -

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.47 - Verifica stato di attuazione dello statuto -

Art.48 - Proposte di modifica dello statuto

Art.49 - Collegio arbitrale per l'applicazione delle disposizioni e dei principi statutari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE – ENTRATA IN VIGORE

Art.50 - Presidente dell'Unione -

Art.51 - Segretario dell'Unione -

Art.52 - Atti regolamentari -

Art.53- Entrata in vigore- clausola di rinvio

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

"Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte"

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art.1- Oggetto -

1-Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "Unione dei comuni di Crispiano, Massafra e Statte". Esso è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie previste dal T.U.EE.LL.

2-L'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, composta dall'insieme dei territori dei predetti Comuni, in seguito chiamata Unione, è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art.2- Finalità -

1-L'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, costituita nel rispetto delle norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, dell'ordinamento sulle autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2-L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.

3-L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art.3- Obiettivi programmatici -

1-Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forme unificate;

- b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dell'unione dei comuni favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art.4- Principi e criteri generali di azione -

1-Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2-L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

3-Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, di impegni ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni e che comunque dispongono espressamente in merito al suo anticipato scioglimento

Art.5- Sede dell'Unione -

1-La sede legale dell'Unione è inizialmente individuata nel Palazzo Municipale del Comune di Massafra, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione.

2-Gli organi e gli uffici dell'Unione possono essere ubicati anche in sedi diverse, purchè ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita, che assumono il carattere di sedi operative sotto il profilo logistico e funzionale.

3- Presso la sede legale è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente, ivi inclusa la pubblicazione mediante mezzi informatici e telematici. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei comuni dell'Unione.

4- L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, sentita la Giunta dell'Unione.

Art.6- Adesione di nuovi Comuni

1. E' consentita l'adesione all'Unione di nuovi Comuni subordinatamente all'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri facenti parte.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. il Comune aderente risponde delle obbligazioni e dei debiti dell'Unione derivanti da atti e fatti successivi al suo ingresso.

Art.7-Scioglimento-Liquidazione - Recesso dell'Unione

a) Scioglimento dell'unione

L'Unione si scioglie nei seguenti casi:

a) Quando la proposta di scioglimento è deliberata da almeno i 2/3 dei consiglieri facenti parte;

b) Quando la proposta di scioglimento sia deliberata da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti secondo le procedure e le maggioranze per le modifiche statutarie.

b) Liquidazione dell'Unione

1- In caso di scioglimento la giunta nomina un commissario liquidatore di comprovata esperienza giuridica ed amministrativa, il cui trattamento economico è corrispondente a quello dei commissari liquidatori nelle procedure di dissesto finanziario.

2- Il Commissario nominato svolge compiti di ordinaria amministrazione e procede a tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'Unione, ripartendo attività e passività tra tutti i comuni facenti parte al momento dello scioglimento ed inviando agli stessi un piano di liquidazione per la relativa approvazione da effettuarsi entro novanta giorni dalla notifica, decorsi i quali si forma il silenzio assenso sul piano trasmesso.

Le Giunte comunali provvedono ad approvare il piano di liquidazione iscrivendo nei relativi capitoli di bilancio le spese (qualora non vi è disponibilità economica nel bilancio dell'Unione) ed entrate spettanti, ovvero ad impugnarlo, entro novanta giorni dalla notifica, innanzi ad una commissione arbitrale composta da un arbitro nominato dal commissario liquidatore, un arbitro nominato dall'Ente ricorrente e da un Presidente nominato dal Presidente del Tribunale. In caso di più impugnazioni avvenute nel termine predetto, l'arbitro di parte è nominato di Comune accordo tra i Comuni ricorrenti, accordo da raggiungere e formalizzare perentoriamente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per impugnare.

c) Recesso dall'Unione

1- Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dall'art. 6 T.U.E.L. d.lgs. n.267/00 e s.m.i.. In ogni caso, la facoltà di recesso non può essere esercitata nel primo anno, fermo restando che tutti gli impegni assunti durante l'adesione all'Unione devono essere mantenuti dagli stessi sino alla naturale scadenza.

3- Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dall'ente receduto.

4- L'Ente recedente concorre a norma del presente statuto al pagamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.EE.LL. derivanti da atti e fatti i cui presupposti si siano verificati durante il periodo di partecipazione all'unione.

Art.8- Competenze -

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o, indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.

2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) Servizi ambientali in genere, compresa la raccolta dei rifiuti solidi urbani e quella differenziata nonché la costituzione di società per l'esercizio delle funzioni innanzi dette (fatte salve le competenze assegnate dalla legge ad altre autorità pubbliche);
- b) Servizio idrico ed acquedottistico, rete fognaria e depurazione, manutenzione verde pubblico (fatte salve le competenze assegnate dalla legge ad altre autorità pubbliche);

- c) Iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi dell' agricoltura, commercio, artigianato, industria con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private e di cosiddetti "pacchetti localizzativi" in coerenza per quanto possibile, con la pianificazione territoriale a scala provinciale;
- d) Servizi riscossione diretta Tributi con l'eventuale costituzione di Società di Capitali e/o affidamento della riscossione a società, regolarmente iscritte all'apposito albo;
- e) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
- f) Servizi tecnici e urbanistici;
- g) Servizi contabili e finanziari;
- h) Servizi demografici e statistici;
- i) Servizi attinenti la gestione del personale (stipendi -pensioni -applicazione contratto);
- j) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
- k) Servizi di promozione turistica; valorizzazione, dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
- l) Polizia Locale (ferme restando le competenze sindacali);
- m) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 2/2/1998 e DPR 447/1998 e s.m.i.);
- n) Manutenzioni e pulizia immobili;
- o) Servizi Sociali (fatte salve le competenze assegnate dalla legge ad altre autorità pubbliche) e servizi scolastici, compresi quello scuolabus e mensa;
- p) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
- q) Servizi trasporto intercomunali e mobilità;
- r) Sportello Europa;
- s) Ufficio Legale;
- t) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'Unione;
- u) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
- v) Promozione e istituzione di parchi eolici e/o fotovoltaici e/o altri sistemi per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico;
- w) Collegio arbitrale di disciplina;
- x) Nucleo di valutazione;
- y) Revisori dei Conti;
- z) Affissioni Pubbliche;
- aa) Tesoreria;
- bb) Difensore Civico;
- cc) Protezione civile (ferme restando le competenze sindacali);

- dd) Ufficio Espropriazioni,
- ee) Catasto urbano e terreni;
- ff) Commissione Pubblici Spettacoli;
- gg) La gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'unione;

Possono, altresì, essere affidati all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

2-All'Unione i comuni possono attribuire le competenze all'esercizio di qualsiasi delle loro funzioni amministrative.

3-L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà, manifestamente deliberata, la menzione del settore attribuito all'Unione con gli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Art.9- Procedimento per il trasferimento delle competenze -

1-Il trasferimento delle competenze e dei servizi, di cui all' art.8, è deliberato dai Consigli Comunali con successivi atti deliberativi e diviene efficace ed operativo verso l'Unione soltanto ed esclusivamente quando abbiano deliberato tutti i Comuni associati.

2. E', in ogni caso, possibile che i Comuni deliberino di trasferire le competenze e/o i servizi elencati nel precedente art.8 pur avendo un'obbligazione in corso che sarà portata a scadenza naturale, salvo eventuale e facoltativa risoluzione contrattuale anticipata, subentrando nel servizio unionale successivamente ad essa.

3. Il trasferimento delle competenze e dei servizi può essere revocato da ciascun comune, fatti salvi i rapporti giuridici già perfezionati ed in corso di svolgimento.

TITOLO II**ORDINAMENTO DI GOVERNO****Art.10- Organi dell'Unione -**

1-Sono organi dell'Unione:

-il Consiglio

-la Giunta

-il Presidente.

Art.11- Consiglio dell'Unione -

1-Il consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2-Il Consiglio dell'Unione è così composto:

a) dai sindaci quali componenti di diritto;

b) dai componenti eletti dai consigli comunali nel numero di tre per i comuni sotto i 30.000 abitanti e di sette per quelli sopra detto limite, secondo i seguenti rapporti di rappresentatività maggioranza-minoranza: di 2 a 1 nei comuni sotto 30.000 abitanti e di 5 a 2 in quelli sopra i 30.000 abitanti, non computando a tale fine i sindaci.

4-La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale.

5-Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.

6-I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

7-In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8-Le dimissioni da consigliere dell'Unione vanno presentate alla segreteria dell'Unione e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.

Art.12- Competenze del consiglio dell'Unione -

1-Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge nelle materie di propria competenza.

2- In particolare, nelle materia di competenza dell'Unione ed in quelle alla stessa trasferite dai Comuni associati il Consiglio adotta i seguenti atti fondamentali:

a) regolamenti riguardanti il proprio funzionamento nonché la disciplina di funzioni e servizi trasferiti dai comuni associati;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni con la Provincia, con la Comunità montana e con Comuni non facenti parte dell'Unione nonché la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

d) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

e) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

f) la disciplina dei propri tributi e delle proprie entrate, ove previsti dall'ordinamento giuridico;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;

i) gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio.

3-Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.

4-Il consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

5-Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Art.13- Convocazione del consiglio -

1-Il consiglio è convocato:

- su iniziativa del Presidente;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;
- su richiesta della Giunta.

2-La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3-Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio dell'unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.

4-Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

5-Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.

6-La consegna dell'avviso avviene ad opera della struttura dei Comuni associati e deve essere attestata dalla Segreteria del Comune dal quale è stato eletto il consigliere dell'Unione.

7-L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.

8-La seconda convocazione potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art.14- Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio -

1-Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.

2-In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti, senza computare il Presidente.

3-Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art.15 Funzionamento del consiglio -

1-Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2-La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuati a norma del terzo comma del precedente articolo 11.

3-Le sedute del consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

4-Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

5-Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, nè possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

6-Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno (sessione ordinaria), per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

7-I consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

8-In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede l'assessore più anziano di età.

Art.16- Gruppi consiliari -

1-I consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.

2-Ogni gruppo è composto da almeno quattro componenti.

3-I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.

4-Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

Art.17- Decadenza e sostituzione dei consiglieri -

1-I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni, con la revoca effettuata dal Consiglio Comunale di cui fa parte, con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2-I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3-Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4-Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5-A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6-I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

7-Il presente articolo non si applica ai consiglieri dell'Unione che rivestono la carica di Sindaco.

Art.18 - Competenza della giunta -

1-La giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2-La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente, del Segretario o Direttore e dei dipendenti, ai quali siano state attribuite funzioni di responsabili di servizio.

Art.19- Funzionamento della giunta -

- 1-La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
- 2-La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti.
- 3-Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 4-Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art.20- Presidente e Giunta dell'Unione -**1. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci e da un altro assessore nominato all'interno della Giunta del Comune di Massafra.**

2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del presidente e degli assessori.

Art.21- Il Presidente

- 1- Il Presidente dell'Unione è di diritto il Sindaco di uno dei Comuni associati, secondo il principio della turnazione tra i Comuni associati, per una durata massima di venti mesi (1/3 del mandato elettorale amministrativo), a partire dal Comune di Crispiano e successivamente degli altri comuni secondo il criterio della maggiore popolazione residente.
- 2- Il Presidente nominato dovrà presentare al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta, il documento programmatico concordato con i componenti la Giunta dell'Unione.

Art.22-Il Vice Presidente -

- 1-Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Il Vice presidente dura in carica per lo stesso periodo del Presidente.
- 3-In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.23- Competenze del Presidente -

1-Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e la rappresenta negli atti ed in giudizio.

2-Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3-Il Presidente promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

4- Il presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dallo stesso Presidente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Art.24- Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta -

1-Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati che si esprimono per appello nominale.

2-La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3-La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione.

4-L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente

5-Il Presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art.25- Divieto di incarichi e consulenze -

1-Al Presidente, agli assessori, ai consiglieri e al direttore dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art.26- Permessi, indennità -

1-Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme dell'art. 82 della legge 18 Agosto 2000, n.267 , per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art.27 - Regolamenti -

1-L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

2-I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

Art.28-Controllo sugli atti

1-Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE -

Art.29- Criteri generali -

1-L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2-A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3-L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Il Consiglio dell'unione potrà eleggere commissioni al proprio interno , con funzioni consultive e di studio delle varie problematiche nell'ambito dell'Unione dei comuni

Art.30- Consultazioni -

1-Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia,delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.

2-Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, la comunità montana,

l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art.31- Istanze, osservazioni, proposte -

1-I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2-Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3-I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art.32- Referendum consultivo -

1-Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.

2-L'indizione del referendum può essere richiesta:

- dal consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei 2/3 consiglieri assegnati;
- dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
- dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, purchè in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.

3-Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre a referendum.

4-Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonchè a modifiche da apportare al presente regolamento.

5- Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6- Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7- Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.33 - Principi per l'organizzazione degli uffici -

1- L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.

2- L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.

3- Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.

4- L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

5- A tal fine, l'unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali, posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

6- Per la semplificazione dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i responsabili degli uffici e dei servizi, anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

7-Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinano le funzioni attribuite ai responsabili dei servizi.

Art.34- Personale dell'Unione -

1-L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:

a) la dotazione organica del personale, distinto in:

- convenzionato con i comuni;

- comandato dai comuni;

- proprio;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2-L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio, a tempo indeterminato, solo previa deliberazione favorevole da parte di tutti i consigli comunali, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento,transiterà ai comuni.

3-Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i comuni a norma dell'art. 30 della legge 18 Agosto 2000, n. 267, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.

4-L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

5- In caso di scioglimento o di recesso, il personale assegnato all'Unione torna a svolgere con effetto immediato , salvo proroga espressa e motivata, la propria attività lavorativa presso il Comune che lo aveva nella propria dotazione organica.

Art.35-Stato giuridico e trattamento economico del personale -

1-Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2-L'Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

Art.36- Direttore dell'Unione -

1-Il Presidente, previo parere favorevole della Giunta, può nominare il Direttore dell'Unione tra i segretari comunali e i dirigenti dei comuni. A tal fine l'Unione stipula apposita convenzione con l'Amministrazione interessata. La durata in servizio del Direttore dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.

2- Il Direttore può essere altresì nominato con contratto a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche degli enti locali aderenti, e deve essere di comprovata esperienza professionale.

3. Il Direttore ha la Responsabilità della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi politici. Svolge inoltre compiti spettatigli per legge nonché quelli attribuitigli dai regolamenti e dagli organi associativi

Art. 37 -Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione svolge funzioni di assistenza legale ed amministrativa agli organi ed al Direttore, se nominato, nonché i compiti attribuitigli dai regolamenti e dagli organi esecutivi.

2. E' nominato dal Presidente, su parere favorevole della giunta, preferibilmente, tra i segretari in servizio presso i Comuni aderenti o presso la Comunità montana di riferimento.

3. La durata in servizio del Segretario dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.

4. Al Segretario dell'Unione compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

Art.38 - Forme di gestione -

1-L'Unione,relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art.5 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i. e secondo quanto disposto dagli articoli 113 e 114 della stessa legge.

Art.39 - Collaborazione fra enti -

1-L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2-In tal senso, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti di mobilità volontaria e d'ufficio nonchè in particolare, di quanto disposto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs del 30.03.2001.n.165 e s.m.i.

3-Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti.

4-L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi, tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

5-Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio, nonchè dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascuno ente.

6-L'Unione può stipulare con la comunità montana, con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

7-Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.40 -Finanze dell'Unione –

1-L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2-L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3-Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più Comuni.

4- La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla regione;
- contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
- contributi erogati dalla comunità montana;
- trasferimenti operati dai comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

Art.41- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione -

1-L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

2-Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche relative ai singoli servizi.

La spesa a carico di ogni singolo comune è calcolata in rapporto al numero di abitanti risultante al 31.12 dell'anno precedente.

Art.42 - Attività finanziaria, bilancio e rendiconto -

1-L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.

2-Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3-Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4-L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5-I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i comuni.

6-Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

7-Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

Art.43 - Adempimenti finanziari -

1. L'Unione delibera i bilanci previsionali e consuntivi, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro i termini previsti per i Comuni . I bilanci sono redatti secondo i modelli approvati con decreti ministeriali e corredati degli allegati previsti dal TU.EE.LL.
2. In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti, il Presidente dell'Unione, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri facenti parte dell'Unione ovvero di almeno un Comune partecipante, diffida i singoli consiglieri a provvedervi entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali nomina un commissario ad acta per i provvedimenti del caso.

Art.44 -Debiti fuori bilancio

1-L'Unione riconosce i debiti fuori bilancio di cui all'art.194 TU.EE.LL. secondo le procedure stabilite dall'art.193 T.U.EE.LL. e dal regolamento di contabilità, prioritariamente con le entrate trasferite e, secondariamente, con quote a carico dei singoli comuni aderenti, relativamente ai servizi dagli stessi effettivamente trasferiti, in rapporto al numero di abitanti risultante al 31.12 dell'anno precedente, compresi i comuni che eventualmente abbiano esercitato la facoltà di recesso dall'Unione, per i periodi in cui hanno assunto la gestione dell'ente.

Art.45 - Revisione economico-finanziaria -

1-La revisione economico-finanziaria dell'Unione è affidata ad un revisore nominato dal consiglio dell'Unione. Nell'espletamento delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti.

2-Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000 in particolare il revisore referente esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

3-Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei conti dei comuni aderenti.

4-Il consiglio dell'Unione può anche avvalersi per la revisione economico-finanziaria di un proprio revisore del conto, individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1-L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2-Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.

3-La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

4-Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art.47 - Verifica stato di attuazione dello Statuto -

1-Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art.48 -Proposte di modifica dello Statuto

- 1- Le successive modifiche allo Statuto dell'Unione sono approvate dal Consiglio dell'Unione ;
- 2- Lo Statuto come modificato entra in vigore decorsi i trenta giorni dall'affissione all'albo on line dell'Unione dei Comuni e dei Comuni facenti parte di tale Unione;

Art.49 - Collegio arbitrale per l'applicazione delle disposizioni e dei principi statutari

1-Le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto sono risolte con efficacia vincolante per gli Enti partecipanti all'Unione da un collegio arbitrale Il collegio è composto da tre membri: Presidente nominato dal Presidente del Tribunale, da un membro nominato dalla giunta dell'Unione.e da un membro nominato dal Comune ricorrente.. A ciascun membro del collegio compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta al momento della sua costituzione.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ENTRATA IN VIGORE****Art.50- Presidente dell'Unione -**

- 1-L'Unione è costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi.
- 2-La nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene contestualmente all'approvazione del presente statuto.
- 3- In relazione a quanto disposto dall'art.21, in applicazione del principio della turnazione del presidente dell'Unione, la presidenza compete inizialmente al Comune di Crispiano.

Art.51 -Segretario dell'Unione -

- 1-Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di segretario dell'Unione sono affidate al Segretario Comunale del Comune in cui si svolge la seduta oppure di altro Comune aderente.
- 2-Fino alla nomina del Segretario a norma del presente statuto, le funzioni sono affidate al Segretario Comunale di cui al comma 1.

Art.52- Atti regolamentari -

1-Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti del Comune di più grande dimensione, in quanto compatibili al presente statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario dell'Unione, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente statuto.


2-La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

3-Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziario del Comune sede dell'Unione, provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette al Presidente dell'Unione.

Art.53- Entrata in vigore – clausola di rinvio

1-Il presente statuto è pubblicato all'albo pretorio dei Comuni aderenti per 15 giorni. Dell'avvenuta entrata in vigore verrà data notizia mediante pubblicazione.

2-All'Unione si applicano in quanto compatibili e per quanto non diversamente disposto dal presente statuto le disposizioni recate dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)